

N. 574

## DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del senatore PAROLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 MARZO 2023

Modifica all'articolo 77 della Costituzione in materia di conversione in legge dei decreti-legge

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – Il decreto-legge, disciplinato dall'articolo 77 della Costituzione, è uno degli strumenti a disposizione del Governo per legiferare, e può essere adottato in casi straordinari di necessità e di urgenza.

I decreti-legge sono immediatamente esecutivi dal momento della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e devono essere convertiti in legge dalle Camere entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione medesima.

Negli ultimi anni, il ricorso sempre più frequente all'adozione dei decreti-legge da parte dei Governi, seppur giustificato da situazioni emergenziali economiche e sanitarie legittimanti lo stesso Governo ad assumersi la potestà normativa, ha di fatto « esautorato » il ruolo del Parlamento costretto, in più di qualche occasione, ad accelerare in maniera eccessiva i propri lavori per evitare la decadenza dei decreti-legge, e quindi la loro perdita di efficacia sin dall'inizio.

Con il presente disegno di legge costituzionale si intende aumentare a novanta giorni il termine per la conversione dei decreti-legge, per permettere un lavoro più attento da parte delle Camere in sede di conversione degli stessi.

XIX LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

## Art. 1.

1. All'articolo 77, terzo comma della Costituzione, le parole: « sessanta giorni », sono sostituite dalle seguenti: « novanta giorni ».